

Ministero dell'Ambiente è della Tutela del Territorio

e del Mare

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS

IL SEGRETARIO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Commissione Tecnica VIA – VAS

U.prot CTVA - 2012 - 0002852 del 06/08/2012

Protica N. Piof Mittendo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambienta

E.prol DVA - 2012 - 0019382 del 13/08/2012

Al Sig. Ministro per il tramite del Sig.Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Sede

OGGETTO: Trasmissione Parere n.1019 - del 27 - luglio 2012 - Parere ex art.9 Centrale di Fiume Santo (SS) - Utilizzo di biomasse in co-combustione con carbone nelle sezioni 3 e 4 - prescrizioni 5 e 6 esclusione VIA - Proponente: E.ON Produzione S.p.A.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. Gab/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, della Direzione Generale si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 27 luglio 2012.

AGO. 2012

AGO. AND THE COLL THE COLL THE TOTAL THE COLL THE THE COLL THE C

Ufficio Mittente: Funzionario responsabile: CTVA-US-02_2012-0325.DOC Il Segretario della Commissione (Avv. Sandro Campilongo)

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTA la nota DVA-2012-0008157del 04.4.2012 acquisita agli atti con prot. CTVA-2012-0001236 del 04.04.2012, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione VIA-VAS di voler esaminare la richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Società E.On Produzione S.p.A. e di valutare se, alla luce di quanto evidenziato dalla detta società si ritiene che le prescrizioni in questione possano essere confermate così come formulate ovvero occorra procedere ad una modifica delle stesse;

PREMESSO che,

con provvedimento DSA/2009/0013772 del 30.06.2009 è stato espresso il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni, per il progetto di Utilizzo di biomasse in co-combustione con carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale di Fiume Santo (SS);

le prescrizioni 5 e 6 del provvedimento sopra citate recitano:

prescrizione 5: "la certificazione delle biomasse deve essere fatta ex DM 24/10.2005. Il proponente dovrà trasmettere annualmente al MATT la documentazione comprovante l'origine delle biomasse, accompagnata da una relazione in cui sia valutato il bilancio tra le emissioni di CO2 collegate alla raccolta ed al trasporto e quelle risparmiate con l'uso delle biomasse;

prescrizione 6: "il proponente dovrà effettuare l'accertamento della qualità delle forniture delle biomasse, ovvero della rispondenza definita al punto 4, tramite Società di certificazione indipendenti. Per le forniture via mare e via treno la rilevazione della qualità dovrà essere effettuata su ogni arrivo mediante prelievo di campioni ed analisi di laboratorio in conformità alla normativa internazionale vigente (ISO 1988 - UNI 9903). I dati dovranno essere resi disponibili alle Autorità di controllo competenti";

le prescrizioni 5 e 6 sono soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

di 6

W,





CONSIDERATO che

la società E.On Produzione S.p.A., con nota prot. 0000054-2012-22-6 P del 16 marzo 2012, acquisita con prot. DVA-2012-0007321 del 23 marzo 2012, ha chiesto alla DVA dei chiarimenti in merito alle dette prescrizioni n. 5 e n. 6 del provvedimento di esclusione dalla VIA riguardante il progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale di Fiume Santo;

la Società, per quanto riguarda la prescrizione n. 5, ritiene non sussista più alcun obbligo, poiché il DM 24 ottobre 2005 è stato abrogato dal comma 7 dell'art. 21 del DM 18 dicembre 2008 e che né tale decreto né il successivo DM 02 marzo 2010 citano la certificazione delle biomasse;

la società dichiara che comunque continuerà a fornire al Ministero la documentazione comprovante l'origine delle dette biomasse e il bilancio tra le emissioni di CO₂ derivanti dalla raccolta e trasporto e quelle evitate con l'uso delle stesse;

per quanto riguarda la prescrizione n. 6, la società ritiene che quanto nella stessa richiamato circa "l'accertamento della qualità delle forniture delle biomasse, ovvero della rispondenza definita al punto 4 tramite Società di certificazione indipendenti" in realtà sia da riferire ai criteri di certificazione indicati nella prescrizione n. 5 e che, pertanto, considerato quanto già evidenziato per detta prescrizione e all'abrogazione del DM 24 ottobre 2005, tali adempimenti debbano essere considerati decaduti:

PRESO ATTO che il DM 24 ottobre 2005 è stato abrogato dall'art. 21 comma 7 del DM 18 dicembre 2008;

VISTO il DM del 02 marzo 2010 "sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica";

VISTA la circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, commal, lettere b) e c) del DM 02 marzo 2010 emanata dal MIPAF il 07 novembre 2011;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

che le prescrizioni n. 5 e n. 6 del provvedimento di esclusione dalla VIA riguardante il progetto di cocombustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale di Fiume Santo, possano essere così modificate, andando a sostituire le precedenti:

prescrizione n. 5: "la certificazione delle biomasse deve essere fatta seguendo le indicazioni di tracciabilità indicate nel DM del 02 marzo 2010 e seguendo la circolare esplicativa del MIPAF del 07 novembre 2011. Il proponente dovrà trasmettere annualmente al MATT la documentazione comprovante l'origine delle biomasse, accompagnata da una relazione in cui sia valutato il bilancio tra le emissioni di CO₂ collegate alla raccolta ed al trasporto e quelle risparmiate con l'uso delle biomasse";

prescrizione n. 6: "Il proponente dovrà effettuare l'accertamento della qualità delle forniture delle biomasse, ovvero della rispondenza definita al punto 5, tramite Società di certificazione indipendenti. Per le forniture via mare e via treno la rilevazione della qualità dovrà essere effettuata su ogni arrivo mediante prelievo di campioni ed analisi di laboratorio in conformità alla normativa internazionale vigente (ISO 1988 – UNI 9903). I dati dovranno essere resi disponibili alle Autorità di controllo competenti.

2 AM

3 di 6

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente) Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS) Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA) Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale) Avv. Sandro Campilongo (Segretario) Prof. Saverio Altieri Prof. Vittorio Amadio Dott. Renzo Baldoni Dott. Gualtiero Bellomo Avv. Filippo Bernocchi Ing. Stefano Bonino ASSENTE Dott. Andrea Borgia Ing. Silvio Bosetti Ing. Stefano Calzolari Ing. Antonio Castelgrande Arch. Giuseppe Chiriatti

WH

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli	Ool Ofel
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	Jallun,
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	ASSENTE
Dott. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	BMI
Ing. Francesco Di Mino	Jone Low
Avv. Luca Di Raimondo	ASSENTE
Ing. Graziaņo Falappa	
Arch. Antonio Gatto	all
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	Assente
Prof. Antonio Grimaldi	ASSENTE
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	Monde
Arch. Bortolo Mainardi	Dec Di

Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	FATALO
Ing. Santi Muscarà	Hude
Arch. Elení Papaleludi Melis	Elen Papa Celuch
Ing. Mauro Patti	lous rat
Avv. Luigi Pelaggi	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	Wall.
Dott. Vincenzo Sacco	Very S
Avv. Xavier Santiapichi	ASTENUTO)
Dott. Paolo Saraceno	ASSENTE
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	ASSENTE
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	Tures C. Vaffue
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE
Dott.ssa Franca Leuzzi	ASSENTE